II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO

ADOZIONE DEFINITIVA del bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2001

(2001/603/CE, CECA, Euratom)

LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, paragrafo 4, penultimo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 234,

visto il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 ([1]), in particolare l'articolo 15,

visto l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ([2]),

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 ([3]),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2001, presentato dalla Commissione,

visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2001, stabilito dal Consiglio il 12 febbraio 2001,

viste le discussioni e deliberazioni del Parlamento europeo del 28 febbraio e 1° marzo 2001 al termine delle quali esso ha approvato il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2001, come adottato dal Consiglio,

---

([1]) GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1.

([2]) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

([3]) GU L 56 del 26.2.2001, pag. 1.

vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 1º marzo 2001,

essendo così conclusa la procedura prevista agli articoli 272 del trattato che istituisce la Comunità europea e 234 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

CONSTATA:

Articolo unico

Il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2001 è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 1º marzo 2001.

Nicole FONTAINE

Presidente

BILANCIO RETTIFICATIVO E SUPPLETIVO N. 1 DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO 2001

SOMMARIO

Pagina

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. Stato generale delle entrate 5

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Sezione III: Commissione 7

— Parte B: Stanziamenti operativi. 11

A. STATO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
1	RISORSE PROPRIE	90 972 068 520	—	90 972 068 520
3	ECCEDENZE DISPONIBILI	900 000 000	+ 726 000 000	1 626 000 000
4	TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI	562 267 101	—	562 267 101
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	62 044 000	—	62 044 000
6	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO, NONCHÉ CONTRIBUTI NEL QUADRO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	45 598 905	—	45 598 905
7	INTERESSI DI MORA E MULTE	p.m.	—	p.m.
8	ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI	22 276 311	—	22 276 311
9	ENTRATE VARIE	5 114 000	—	5 114 000
	TOTALE GENERALE	**92 569 368 837**	**+ 726 000 000**	**93 295 368 837**

TITOLO 3

ECCEDENZE DISPONIBILI

CAPITOLO 3 0 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0 0 ***Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente***

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
900 000 000	+ 726 000 000	1 626 000 000

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un deficit, in entrata o in spesa nel bilancio dell'esercizio successivo.

Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell'articolo 14 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo e/o suppletivo.

Un disavanzo è iscritto al capitolo B0-3 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

SEZIONE III

COMMISSIONE

SPESE

Titolo	Denominazione	SI SP	Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
B1-1 0 0 0	Restituzioni per il frumento tenero in chicchi e la farina di frumento tenero	SI SP	134 000 000 134 000 000	– 56 000 000 – 56 000 000	78 000 000 78 000 000
B1-1 0 0 1	Restituzioni per l'orzo in chicchi e il malto	SI SP	123 000 000 123 000 000	– 53 000 000 – 53 000 000	70 000 000 70 000 000
B1-1 0 0 3	Restituzioni per altri SIreali	SI SP	127 000 000 127 000 000	– 14 000 000 – 14 000 000	113 000 000 113 000 000
B1-1 0 1 3	Altre spese di ammasso pubblico	SI SP	21 000 000 21 000 000	– 23 000 000 – 23 000 000	– 2 000 000 – 2 000 000
B1-1 0 1 4	Deprezzamento delle scorte	SI SP	93 000 000 93 000 000	– 5 000 000 – 5 000 000	88 000 000 88 000 000
B1-1 0 2 2	Restituzioni alla produzione di amido e di fecole	SI SP	120 000 000 120 000 000	– 27 000 000 – 27 000 000	93 000 000 93 000 000
B1-1 1 0	Restituzioni per lo zucchero e l'isoglucosio	SI SP	1 210 000 000 1 210 000 000	– 19 000 000 – 19 000 000	1 191 000 000 1 191 000 000
B1-1 1 1 2	Restituzioni per l'utilizzazione nelle industrie chimiche	SI SP	124 000 000 124 000 000	– 3 000 000 – 3 000 000	121 000 000 121 000 000
B1-1 4 1	Aiuto al cotone	SI SP	766 000 000 766 000 000	– 24 000 000 – 24 000 000	742 000 000 742 000 000
B1-1 8 5 0	Restituzioni per il riso	SI SP	25 000 000 25 000 000	– 2 000 000 – 2 000 000	23 000 000 23 000 000
B1-1 8 5 1	Costi tecnici relativi all'ammasso pubblico	SI SP	31 000 000 31 000 000	– 6 000 000 – 6 000 000	25 000 000 25 000 000
B1-1 8 5 2	Costi finanziari relativi all'ammasso pubblico	SI SP	6 000 000 6 000 000	– 2 000 000 – 2 000 000	4 000 000 4 000 000
B1-1 8 5 4	Dépréciation des stocks	SI SP	40 000 000 40 000 000	– 6 000 000 – 6 000 000	34 000 000 34 000 000
B1-2 1 1 1	Spese tecniche relative all'ammasso pubblico	SI SP	p.m. p.m.	+ 54 000 000 + 54 000 000	54 000 000 54 000 000
B1-2 1 1 2	Spese finanziarie relative all'ammasso pubblico	SI SP	p.m. p.m.	+ 5 000 000 + 5 000 000	5 000 000 5 000 000
B1-2 1 1 3	Altre spese di ammasso pubblico	SI SP	– 1 000 000 – 1 000 000	1 000 000 1 000 000	— —
B1-2 1 1 4	Deprezzamento delle scorte	SI SP	p.m. p.m.	+ 178 000 000 + 178 000 000	178 000 000 178 000 000
B1-2 1 2 9	Altri interventi	SI SP	p.m. p.m.	+ 733 000 000 + 733 000 000	733 000 000 733 000 000
B1-3 1 1 0	Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in SIreali	SI SP	7 000 000 7 000 000	– 2 000 000 – 2 000 000	5 000 000 5 000 000
B1-3 1 1 1	Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in riso	SI SP	14 000 000 14 000 000	– 2 000 000 – 2 000 000	12 000 000 12 000 000
B1-3 2 2 0	Approvvigionamento	SI SP	103 000 000 103 000 000	– 1 000 000 – 1 000 000	102 000 000 102 000 000
B1-3 3 0	Programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controllo veterinario degli animali che presentano rischi per la sanità legati a fattori esterni	SI SP	50 700 000 50 700 000	+ 60 000 000 + 60 000 000	110 700 000 110 700 000
B7-5 4 1	Assistenza ai paesi dei Balcani occidentali	SI SP	304 000 000 145 500 000		304 000 000 145 500 000
B0-4 0	Stanziamenti accantonati	SI SP	100 000 000 100 000 000	– 60 000 000 – 60 000 000	40 000 000 40 000 000
	Totale degli stanziamenti dissociati	**SI** **SP**	**3 397 700 000** **3 239 200 000**	**+ 726 000 000** **+ 726 000 000**	**4 123 700 000** **3 965 200 000**

PARTE B

STAZIAMENTI OPERATIVI

Gli stanziamenti della parte B coprono le spese operative direttamente connesse con gli obiettivi del programma o dell'azione, ivi comprese le spese relative alla valutazione e all'assistenza tecnica e amministrativa a beneficio esclusivo dei partner. Disposizioni particolari sono applicabili ai seguenti casi:

— le spese per assistenza tecnica, studi e informazioni concernenti i Fondi strutturali e di coesione sono soggette alle disposizioni di cui ai regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 4254/88, 4255/88, 4256/88, 792/93, 2080/93 e (CE) 1164/94 e .../1999;

— gli stanziamenti della sottosezione B6 sono soggetti alle specifiche disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario;

— le spese per assistenza tecnica e amministrativa sono autorizzate se la linea in questione prevede espressamente nel commento questo tipo di spesa e ne fissa il massimale.

Per i nuovi programmi o azioni l'imputazione alla parte B delle spese per assistenza tecnica e amministrativa dovrà essere prevista nella legislazione specifica del programma o azione e formare oggetto di una decisione dell'autorità di bilancio che ne fissa il massimale.

La Commissione si impegna a presentare all'autorità di bilancio, in sede di adozione del progetto preliminare di bilancio, un rapporto specifico sull'utilizzo delle risorse interne ed esterne previste per l'assistenza tecnica e amministrativa, nonché per le spese d'appoggio coperte dai commenti delle varie linee interessate.

La Commissione trasmette, su richiesta motivata di ciascuno dei rami dell'autorità di bilancio, tutte le informazioni utili, compresi i risultati dei lavori degli esperti, concernenti l'applicazione dei programmi o azioni.

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Gli stanziamenti iscritti alle linee "B...A" sono destinati a finanziare, fra l'altro:

— le spese d'assistenza tecnica relative a funzioni pubbliche, delegate dalla Commissione ad agenzie esecutive di diritto comunitario;

— le spese d'assistenza tecnica e amministrativa che non comprendono missioni di potere pubblico subappaltate dalla Commissione a enti di diritto privato nel quadro di contratti di studio o di prestazioni di servizi puntuali.

Nel corso dell'esercizio 2001

La Commissione si impegna a informare l'autorità di bilancio degli storni effettuati fra la linea principale (B) e la linea BA e viceversa e a riferire al termine dell'esercizio sull'utilizzo degli stanziamenti della linea B…A.

Esecuzione

L'esecuzione di tutti i programmi e progetti nonché le sovvenzioni accordate alle organizzazioni finanziate o cofinanziate a titolo della parte operativa del bilancio dell'Unione europea devono essere oggetto di valutazioni periodiche. I risultati di tali valutazioni devono essere trasmessi all'autorità di bilancio, sebbene ciò non sia espressamente previsto dalla base giuridica.

I beneficiari di finanziamenti a titolo del bilancio della Commissione sono tenuti a indicare chiaramente e in maniera visibile per il pubblico che beneficiano del sostegno finanziario dell'Unione europea.

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B1

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA, SEZIONE «GARANZIA»

Le spese della politica agricola comune a carico della sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia sono costituite, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103), da:

— restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;

— interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;

— misure di sviluppo rurale non comprese nei programmi dell'obiettivo 1, ad eccezione dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale;

— contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, misure ispettive nel settore veterinario e programmi per l'eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali (misure veterinarie), nonché quello destinato a misure fitosanitarie;

— azioni intese a fornire informazioni sulla politica agricola comune e talune azioni di valutazione delle misure finanziate dalla sezione «garanzia» del Fondo.

Gli stanziamenti iscritti in conto al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», sono determinati di norma:

— in funzione della regolamentazione vigente per i mercati agricoli;

— sulla base di ipotesi di evoluzione di questi mercati.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»)

TITOLO B1-1

PRODOTTI VEGETALI

CAPITOLO B1-1 0 — SEMINATIVI

B1-1 0 0 ***Restituzioni per i cereali***

Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

B1-1 0 0 0 Restituzioni per il frumento tenero in chicchi e la farina di frumento tenero

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
134 000 000	– 56 000 000	78 000 000

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

B1-1 0 0 1 Restituzioni per l'orzo in chicchi e il malto

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
123 000 000	– 53 000 000	70 000 000

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

B1-1 0 0 3 Restituzioni per altri cereali

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
127 000 000	– 14 000 000	113 000 000

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

B1-1 0 1 ***Interventi sotto forma di ammasso di cereali***

Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

B1-1 0 1 3 Altre spese di ammasso pubblico

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
21 000 000	– 23 000 000	– 2 000 000

Stanziamento destinato a coprire le altre spese d'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92; si tratta per lo più del divario fra il valore contabile e quello di vendita.

COMMISSIONE

Sottosezione B1

(Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»)

CAPITOLO B1-1 0 — SEMINATIVI *(seguito)*

B1-1 0 1 *(seguito)*

B1-1 0 1 4 Deprezzamento delle scorte

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
93 000 000	– 5 000 000	88 000 000

Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1.

Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.

B1-1 0 2 ***Interventi diversi dall'ammasso di cereali***

Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

B1-1 0 2 2 Restituzioni alla produzione di amido e di fecole

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
120 000 000	– 27 000 000	93 000 000

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni alla produzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

CAPITOLO B1-1 1 — ZUCCHERO

In contropartita delle spese previste dal capitolo B1-1 1 gli interessati versano da un lato dei contributi per l'ammasso e dall'altro dei contributi alla produzione, che coprono gran parte delle spese per le restituzioni, vale a dire quelle corrispondenti alle eccedenze della produzione comunitaria nell'ambito delle quote di produzione.

B1-1 1 0 ***Restituzioni per lo zucchero e l'isoglucosio***

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
1 210 000 000	– 19 000 000	1 191 000 000

Regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, comprese quelle relative ad alcuni zuccheri incorporati in frutta ed ortaggi trasformati, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 2201/96.

B1-1 1 1 ***Interventi per lo zucchero***

Regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»)

CAPITOLO B1-1 1 — ZUCCHERO *(seguito)*

***B1-1 1 1** (seguito)*

B1-1 1 1 2 Restituzioni per l'utilizzazione nelle industrie chimiche

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
124 000 000	– 3 000 000	121 000 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle restituzioni per l'utilizzazione nell'industria chimica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

CAPITOLO B1-1 4 — PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA

***B1-1 4 1** Aiuto al cotone*

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
766 000 000	– 24 000 000	742 000 000

Regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio, del 27 aprile 1990, che istituisce un regime di aiuto in favore dei piccoli produttori di cotone (GU L 116 dell'8.5.1990, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) n. 1553/95 (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45).

Regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le regole generali del regime di aiuto per il cotone (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 (GU L 190 del 22.6.1998, pag. 4).

Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 dicembre 1999, recante sesto adattamento del regime per il cotone, istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia e proposta di regolamento del Consiglio relativo all'aiuto alla produzione di cotone [COM(1999) 492 def.].

Stanziamento destinato a coprire le spese di aiuto alla produzione del cotone in massa conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1554/95.

Esso è destinato inoltre a coprire il residuo delle spese determinate dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1152/90, volte ad attenuare l'incidenza degli stabilizzatori sul reddito dei piccoli produttori di cotone.

CAPITOLO B1-1 8 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI

***B1-1 8 5** Riso*

Regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3).

B1-1 8 5 0 Restituzioni per il riso

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
25 000 000	– 2 000 000	23 000 000

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»)

CAPITOLO B1-1 8 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI *(seguito)*

B1-1 8 5 *(seguito)*

B1-1 8 5 1 Costi tecnici relativi all'ammasso pubblico

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
31 000 000	– 6 000 000	25 000 000

Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche sostenute per acquisti al pubblico ammasso, conformemente alle disposizioni degli articoli 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 3072/95.

B1-1 8 5 2 Costi finanziari relativi all'ammasso pubblico

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
6 000 000	– 2 000 000	4 000 000

Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie sostenute per acquisti al pubblico ammasso, conformemente alle disposizioni degli articoli 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 3072/95.

B1-1 8 5 4 Deprezzamento delle scorte

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
40 000 000	– 6 000 000	34 000 000

Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1.

Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»)

TITOLO B1-2

PRODOTTI ANIMALI

CAPITOLO B1-2 1 — CARNI BOVINE

B1-2 1 1 ***Interventi sotto forma di ammasso di carni bovine***

Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).

B1-2 1 1 1 Spese tecniche relative all'ammasso pubblico

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
p.m.	+ 54 000 000	54 000 000

Voce destinata a coprire le spese tecniche relative agli acquisti di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

B1-2 1 1 2 Spese finanziarie relative all'ammasso pubblico

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
p.m.	+ 5 000 000	5 000 000

Voce destinata a coprire le spese finanziarie relative agli acquisti di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

B1-2 1 1 3 Altre spese di ammasso pubblico

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
– 1 000 000	+ 1 000 000	—

Voce destinata a coprire le altre spese d'ammasso pubblico, in particolare il divario tra il valore contabile e quello di vendita, conformemente alle disposizioni degli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

B1-2 1 1 4 Deprezzamento delle scorte

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
p.m.	+ 178 000 000	178 000 000

Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1.

Voce destinata a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.

B1-2 1 2 ***Interventi diversi dall'ammasso di carni bovine***

Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»)

CAPITOLO B1-2 1 — CARNI BOVINE *(seguito)*

B1-2 1 2 *(seguito)*

B1-2 1 2 9 Altri interventi

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
p.m.	+ 733 000 000	733 000 000

Regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine (GU L 391 del 31.12.1992, pag. 20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2604/98 (GU L 328 del 4.12.1998, pag. 5).

Voce destinata a coprire altri interventi, segnatamente quelli effettuati conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Essa è destinata inoltre a coprire le spese residue dei premi concessi per l'abbattimento anticipato dei vitelli, decisi in linea di principio dal Consiglio «Agricoltura» del 30 ottobre 1996, nel quadro del piano d'urgenza per il settore bovino volto a combattere le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»)

TITOLO B1-3

SPESE CONNESSE

CAPITOLO B1-3 1 — PROGRAMMI ALIMENTARI

B1-3 1 1 ***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare***

B1-3 1 1 0 Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in cereali

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
7 000 000	– 2 000 000	5 000 000

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU L 370 del 30.12.1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU L 174 del 7.7.1990, pag. 6), in particolare l'articolo 5.

B1-3 1 1 1 Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in riso

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
14 000 000	– 2 000 000	12 000 000

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU L 370 del 30.12.1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU L 174 del 7.7.1990, pag. 6), in particolare l'articolo 5.

CAPITOLO B1-3 2 — PROGRAMMI A FAVORE DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E DELLE ISOLE DEL MARE EGEO

Gli stanziamenti iscritti in questo capitolo sono destinati a coprire le spese nel settore agricolo connesse con le nuove misure, la cui finalità è di ovviare alla situazione geografica decentrata di alcune regioni.

B1-3 2 2 ***Poseican***

B1-3 2 2 0 Approvvigionamento

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
103 000 000	– 1 000 000	102 000 000

Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU L 171 del 29.6.1991, pag. 5).

Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

COMMISSIONE

Sottosezione B1

(Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»)

CAPITOLO B1-3 3 — MISURE VETERINARIE E FITOSANITARIE

B1-3 3 0 Programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controllo veterinario degli animali che presentano rischi per la sanità legati a fattori esterni

Bilancio 2001	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
50 700 000 (1)	+ 60 000 000 (2)	110 700 000

(1) Uno stanziamento di 60 000 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 60 000 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.

Decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che promuove un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina classica (GU L 325 dell'1.12.1980, pag. 5), modificata da ultimo dalla decisione 91/686/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 15).

Decisione 86/649/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 5), modificata dalla decisione 89/577/CEE (GU L 322 del 7.11.1989, pag. 21).

Decisione 86/650/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Spagna (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 9).

Decisione 87/58/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (GU L 24 del 27.1.1987, pag. 51).

Decisione 89/145/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1989, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della pleuropolmonite contagiosa dei bovini (CBPP) in Portogallo (GU L 53 del 25.2.1989, pag. 55).

Decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione (GU L 223 del 2.8.1989, pag. 19).

Decisione 90/217/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna (GU L 116 dell'8.5.1990, pag. 24).

Decisione 90/242/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini (GU L 140 dell'1.6.1990, pag. 123).

Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE (GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27).

Decisione 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità (GU L 276 del 6.10.1990, pag. 37).

Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38), modificata da ultimo dalla direttiva 97/22/CE (GU L 113 del 30.4.1997, pag. 9).

Uno stanziamento di 10 milioni di euro è iscritto al capitolo B0-4 0 per il cofinanziamento degli esami post mortem relativi all'encefalopatia spongiforme bovina. Gli Stati membri devono presentare i propri programmi di campionamento entro il 1° guigno 2000.

SOTTOSEZIONE B7

AZIONI ESTERNE

Tutti i contratti per il personale esterno imputati sugli stanziamenti operativi devono essere centralizzati e armonizzati da un'unità per la gestione e il controllo dei contratti esterni sotto la responsabilità del commissario competente per il bilancio.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-5

COOPERAZIONE CON GLI STATI PARTNER DELL'EUROPA ORIENTALE E DELL'ASIA CENTRALE, NONCHÉ CON I PAESI DEI BALCANI OCCIDENTALI

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEI BALCANI OCCIDENTALI

B7-5 4 1 Assistenza ai paesi dei Balcani occidentali

Bilancio 2001		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
304 000 000	145 500 000			304 000 000	145 500 000

Ex articoli B7-5 4 1 (in parte) e B7-5 4 2

Regolamento (CEE) n. 3800/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 al fine di estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 357 del 28.12.1991, pag. 10) (Albania).

Regolamento (CE) n. 1366/95 del Consiglio, del 12 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia (GU L 133 del 17.6.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 463/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 allo scopo di estendere l'aiuto economico all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 753/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Bosnia-Erzegovina (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

Decisione 97/831/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 348 del 18.12.1997, pag. 1) (con protocollo finanziario).

Regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49).

Decisione 1999/311/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30).

Regolamento (CE) n. 2454/1999 del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare attraverso l'istituzione dell'Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 299 del 20.11.1999, pag. 1).

Decisione 2000/460/CE del Consiglio, del 17 luglio 2000, che modifica la decisione 1999/311/CE recante adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) (GU L 183 del 22.7.2000, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7).

Stanziamento destinato a finanziare il programma di assistenza, il cui obiettivo principale è sostenere la partecipazione dei paesi beneficiari al processo di stabilizzazione e di associazione.

L'assistenza riguarderà in particolare:

— la ricostruzione e la stabilizzazione della regione, incluso il rimpatrio dei profughi e degli sfollati,

— la creazione di un quadro istituzionale e legislativo a sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle minoranze nonché delle libertà civili,

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEI BALCANI OCCIDENTALI *(seguito)*

B7-5 4 1 *(seguito)*

— il ripristino della società civile e della libertà dei mezzi d'informazione,

— la riforma verso un'economia di mercato orientata allo sviluppo economico, sociale, civile e dell'istruzione,

— lo sviluppo di relazioni più strette tra le regioni e i paesi beneficiari nonché tra questi e i paesi candidati all'adesione all'Unione europea,

— cooperazione regionale, transnazionale, transfrontaliera e interregionale.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare la nuova politica in materia di università attuata dal governo della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare per quanto concerne l'istituzione di un'università a Tetovo.

Per la Repubblica del Montenegro e per le altre regioni coperte dal presente articolo e a condizione che il mandato dell'Agenzia europea per la ricostruzione, per i programmi operativi che le vengono affidati e per le sue spese di funzionamento. Queste ultime saranno finanziate in misura pari al massimo all'8 % del bilancio globale pluriennale fissato per le misure gestite dall'Agenzia.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		2000	2001	2002	2003	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 2000 ancora da liquidare	683 157 654 (1)	101 711 050	93 086 081	100 000 000	150 000 000	238 360 523
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1999	9 413 919	2 500 000	6 913 919			
Stanziamenti 2000	216 630 000 (2)	46 000 000	50 500 000	80 000 000	40 130 000	
Stanziamenti 2001	329 000 000		20 000 000	100 000 000	100 000 000	109 000 000
Totale	1 238 201 573	150 211 050 (3)	170 500 000	280 000 000	290 130 000	347 360 523

(1) Dopo deduzione di 46 900 000 euro di stanziamenti di pagamento riportati.
(2) Di cui 106 044 000 euro della linea operativa e 2 379 600 euro della linea amministrativa sono iscritti al capitolo B0-4 0.
(3) Di cui 2 379 600 euro della linea amministrativa sono iscritti al capitolo B0-4 0.

SOTTOSEZIONE B0

GARANZIE, RISERVE

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

TITOLO B0-4

RISERVE E ACCANTONAMENTI

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

B0-4 0 0 ***Stanziamenti non dissociati***

Bilancio 2001		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
100 000 000	100 000 000	– 60 000 000	– 60 000 000	40 000 000	40 000 000

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

Gli stanziamenti di questo capitolo sono semplicemente accantonati e possono essere utilizzati soltanto previo storno ad altri capitoli del bilancio conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue:

1	Voce	B1-3 6 0 2	Altre azioni	40 000 000
			Totale degli stanziamenti	40 000 000